



## **CITTA' DI BORDIGHERA**

Provincia di Imperia

Prot. n. 8678 del 06.04.2020

### **ORDINANZA N. 20 DEL 06/04/2020**

**OGGETTO: PROROGA DELLE MISURE PER CONTENERE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19.**

#### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
- Il Consiglio dei ministri con la delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 79, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, avente ad oggetto la *proroga delle disposizioni attuative recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* fino al 13 aprile 2020;

**CONSIDERATA** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale:

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 16/2020;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 03/04/2020 Prot. n. 8576 con la quale proroga fino al 13 aprile 2020 tutte le precedenti ordinanze emanate per il contenimento del Coronavirus;

**RICHIAMATO** il comma 4, dell'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" del D.Lgs 267/2000;

**La presente ordinanza ha validità immediata fino al 13 aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.**

Fatti salvi i divieti vigenti fino al 13 aprile 2020 di accesso all'area portuale, alla passeggiata mare, alla pineta, al belvedere Carillon, al Beodo,

### **ORDINA**

Per tutte le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono espressamente riportate e trascritte:

- Il divieto di accesso e stazionamento su tutte le spiagge cittadine e sulle aree in concessione agli stabilimenti balneari ad eccezione degli aventi diritto;
- Il divieto di accesso e stazionamento in località Monte Nero (piste tagliafuoco, percorsi pedonali), ad eccezione degli aventi diritto.
- divieto di accesso e stazionamento nell'area dell'anfiteatro del Tennis dedicato ai Caduti per le missioni di pace nel mondo.

### **INVITA**

Tutti i cittadini che si devono recare per necessità negli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche ed ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, di indossare mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso in modo da limitare la contaminazione dell'ambiente.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

### **DISPONE**

La trasmissione del presente provvedimento viene, per quanto di rispettiva competenza, a:

- alla Prefettura di Imperia - Ufficio territoriale di Governo;
- Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
- Dirigenti dell'Ente per le rispettive competenze;
- Comando Carabinieri Bordighera;
- Alla Protezione Civile del Comune di Bordighera;
- Al Servizio Sanitario Nazionale 112;

\*\*\*\*\*

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:  
al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/2010;  
al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni.  
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il Sindaco  
Dott. Vittorio Ingenito

